



Unione Europea

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ORAZIO LAZZARINO"

Via del Torrente, 59 – Fraz. GALLICO - 89135 REGGIO CAL. TEL. 0965/370030 - 373590

Cod. Fisc. 92081790807 Cod. Scuola RCIC804004 Cod. Tesoro B09

E – Mail: rcic804004@istruzione.it - E – Mail (PEC): rcic804004@pec.istruzione.it

Sito Web: <https://www.icgallico.edu.it> - Codice Univoco Ufficio UFEEHP

Ai docenti di scuola secondaria di 1°
Ai genitori degli alunni di scuola secondaria di 1°
p.c. Al DSGA

Circolare n. 183

**Oggetto: *Definizione del monte orario personalizzato e conteggio delle assenze alle lezioni.
Deroga al limite massimo di assenze degli studenti.***

Si riportano di seguito le indicazioni inerenti alla definizione del monte orario personalizzato, al conteggio delle assenze alle lezioni e alle condizioni di eventuale deroga al limite massimo di assenze degli studenti. La norma stabilisce che **per l'ammissione allo scrutinio un alunno deve aver frequentato i $\frac{3}{4}$ delle ore di lezione a lui destinate**, facendo riferimento, per ogni anno di corso, all'orario curricolare e obbligatorio. Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali.

Saranno considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: "...alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante, i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura".

In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati il giorno del rientro a scuola.

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

Si definiscono di seguito i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

assenze di alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 debitamente documentate;

assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;

assenze per gravi patologie o malattie croniche certificate; per terapie e/o cure programmate e documentabili; per malattie contagiose, donazioni di sangue, visite specialistiche o accertamenti presso presidi ospedalieri e case di cura (anche di un solo giorno);

colloqui con psicologi e assistenti sociali;

assenze dovute alla partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);

assenze dovute a motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia. Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a viaggi familiari anche se preannunciate dalle famiglie e giustificate e le assenze dovute ai provvedimenti disciplinari;

assenze di alunni stranieri, neo arrivati in Italia; assenze motivate da visite in madrepatria per motivi di famiglia o religiosi;

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I, ad attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, musicale o coreutica;

adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).

assenze degli alunni con BES (bisogni educativi speciali) non certificati, ma riconosciuti dai singoli consigli di classe come associati a particolari disagi; assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe;

assenze, ritardi ed uscite anticipate (sempre documentabili) e per eccezionali motivi familiari (come trasferimenti temporanei del nucleo familiare per motivi di lavoro e/o situazioni di grave disagio socio-familiare) saranno prese in considerazione da parte dei consigli di classe al fine di garantire "un intervento didattico fortemente personalizzato".

I consigli di classe individueranno direttamente l'area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale nella definizione dei progetti didattici personalizzati, valutando l'opportunità di stabilire deroghe su "ogni situazione che necessita di un possibile intervento di tipo pedagogico – didattico e che, pur in assenza di documentazione clinica o diagnosi, motiva l'assunzione delle stesse".

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Nei casi di alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 si farà riferimento a quanto stabilito nel rispettivo Piano educativo individualizzato.

In ogni caso, potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio esclusivo e motivato da parte del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e non ad una mera misurazione.

Per la scuola secondaria di I grado, la non frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore personalizzato potrebbe comportare la non ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato.

Il monte ore previsto per la scuola secondaria di I grado è pari a:

MONTE ORE SETTIMANALE	ORE TOTALI	NUMERO MASSIMO DIASSENZE
30 (classi a tempo normale)	990 ore annuali	247,5 ore
36 (classi a tempo prolungato)	1188 ore annuali	297 ore
30 + 2 (classi II e III a tempo normale + strumento musicale)	1056 ore annuali	264 ore
36 +2 (classi II e III a tempo prolungato + strumento musicale)	1188 ore annuali	313,5 ore
30 + 3 (classi I a tempo normale + strumento musicale)	1089 ore annuali	272,25 ore
36 + 3 (classi I a tempo prolungato + strumento musicale)	1287 ore annuali	321,75 ore

SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il segretario del Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

- Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.

-Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:

situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Non è necessario che ricorrano entrambe le suddette condizioni, ma è necessario che vi sia sempre la possibilità di effettuare una valutazione chiara e trasparente in tutte le discipline.

- Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza e/o per i quali non sia possibile comunque effettuare una seppur minima valutazione degli apprendimenti, non saranno scrutinati e, di conseguenza, risulteranno **non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato)**.
- Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e, di conseguenza, risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non ci saranno le condizioni per una valutazione chiara e trasparente in tutte le discipline.
- Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, saranno scrutinati e, di conseguenza, risulteranno ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) solo se ci saranno le condizioni per una valutazione chiara e trasparente in tutte le discipline.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Si ricorda che, l'art. 49 del DPR 445/2000, prevede la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari e che, pertanto, i genitori non possono, attraverso le dichiarazioni sostitutive, autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute.

Pertanto, al fine di rendere possibile la validazione dell'anno scolastico anche attraverso le deroghe alle assenze per motivi legati a stati di salute e/o a terapie mediche, occorrerà semplicemente che venga prodotto e consegnato al docente della classe, **una sola volta**, certificato da parte dell'ente che eroga eventuale terapia e/o certificato rilasciato dal pediatra di libera scelta o da altro medico del servizio sanitario nazionale attestante che l'alunno/a debba necessariamente assentarsi o a causa dello stato di salute o al fine di effettuare una terapia e che essa debba essere necessariamente effettuata in orario scolastico indicandone la fascia oraria e la durata del trattamento.

Al fine di tutelare la privacy del minore e di garantire il necessario buon trattamento dei dati personali **non è necessario che venga fatta menzione della patologia. I documenti contenenti diagnosi non potranno essere in alcun modo trattati.**

Si ricorda, infine, che a seguito di una Sentenza del TAR Lazio e di quanto previsto dal D.I. 153/2023, nel caso di terapie che necessitano di una personalizzazione dell'orario di frequenza dell'alunno con disabilità, esso potrà essere preso in considerazione:

1. per eccezionali e documentate esigenze sanitarie;
2. su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola;
3. con richiesta motivata.

Allo stesso modo, non sarà possibile esonerare in maniera generalizzata gli alunni con disabilità da alcune attività didattiche svolte dalla classe con partecipazione ad attività di laboratorio separate.

Per quanto non contemplato all'interno della presente comunicazione, si farà riferimento ai Regolamenti d'Istituto che, una volta approvati dal Consiglio d'Istituto, assumono valore giuridico per quanto in essi previsto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Gueli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 del D. lgs 39/1993.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORAZIO LAZZARINO"

E – Mail: rcic804004@istruzione.it - E – Mail (PEC): rcic804004@pec.istruzione.it

Il responsabile del procedimento: GUELI Maria – tel.: 0965 370030 rcic804004@istruzione.it

Il responsabile dell'istruttoria: GUELI Maria